

13 febbraio 2018

### Intervento

Al Convegno Aiaf - Firenze sul tema “le adozioni di minori”.

Procedimento adottivo in relazione all’adozione con effetti legitimanti e accenni al diverso istituto dell’ adozione cd mite.

Nell’ordinamento italiano, in linea con gli altri sistemi giuridici europei, il rapporto di filiazione e genitorialità può originare da un procedimento adottivo.

La normativa di ogni stato enuclea in modo tipico e tassativo i casi che consentono l’instaurazione giuridica, anziché biologica, dello status di figlio e del legame genitoriale.

La L. 184/1983, nel diritto interno, fonte normativa principale in materia di adozioni di minori, distingue l’adozione nei casi ordinari dall’adozione in casi particolari.

L’adozione nei casi ordinari è detta “piena o legitimante” poiché esplica effetti totalmente parificanti rispetto alla filiazione ed alla genitorialità biologica. Per effetto dell’adozione ordinaria la relazione tra minore ed adottanti è del tutto equiparata a quella sussistente tra genitore biologico e la propria prole.

L’adozione cd piena o legitimante, disciplinata dal titolo II (artt 6-28) della L. 184/1983 e succ. mod. (tra cui: L. 149/2001 entrata tuttavia in vigore, in seguito a varie proroghe, solo nel 2007: L. 154/2013 di “revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione volta a sancire l’ unificazione dello status di filiazione con equiparazione giuridica tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio e tra figli biologici e adottivi”; L. 173/2015 sulla continuità degli affetti) è consentita, a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità, in seguito all’accertamento con procedimento giudiziale della situazione di abbandono ( ex art 8 L. citata), da parte di “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare istruire e mantenere i minori che intendono adottare ( ex art 6 L. citata). Essendo il coniugio un requisito richiesto per gli adottanti, l’adozione di minori con effetti legitimanti non è, di norma <sup>1</sup>, consentita da parte di persone singole, così come da parte di persone che siano solo conviventi di fatto oppure unite civilmente ex L. 76/2016.

---

<sup>1</sup> Con l’unica eccezione di cui all’art 25 comma 4 e 5 morte o intervenuta incapacità di uno degli adottanti nel corso dell’affidamento preadottivo, ovvero separazione tra i coniugi affidatari durante l’affidamento preadottivo.

In tema di adozione legittimante, l'art 6 pone il principio conformatore dell'istituto secondo il quale tale adozione è consentita solo ai **coniugi uniti dal matrimonio** da almeno tre anni, avendo il legislatore nazionale ritenuto questo requisito opportuno nell'interesse generale dei minori. In proposito va altresì evidenziato che l'Italia è firmataria della Convenzione europea in materia di adozioni di minori siglata a Strasburgo del 24.04.1967 – ratificata con la L. 354/1974. Tale convenzione all'art 6 permette l'adozione oltre che a due persone unite in matrimonio, anche da parte di un solo adottante, anche se come è stato chiarito dalla Cassazione, sin da una prima pronuncia del 1995, tale previsione non impone agli stati membri l'obbligo di prevedere accanto all'adozione da parte dei coniugi anche quella da parte di una singola persona, ma si limita ad individuare una ulteriore categoria di soggetti ai quali i legislatori nazionali possano consentire l'adozione di minori. Sull'argomento la Cassazione si è espressa altre due volte nel 2006 (la n.6078) e nel 2011 (n 3572) in entrambe ribadendo che l'art 6 della citata convenzione non è norma autopplicativa e ulteriormente argomentando che in presenza della disposizione convenzionale sopra menzionata, che a ciò lo facoltizza, il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere - nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice - ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una persona singola, con effetto legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore, salva la previsione di **un criterio di preferenza per l'adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità** (v. Corte cost., sent. 183/1994 cit.).

Oltre all'adozione ordinaria, la normativa ( titolo IV art 44-57) disciplina anche “casi particolari” di adozione i cui effetti, più limitati di quelli dell'adozione piena, sono regolati dagli art 45 e ss. Questo tipo di adozione è consentita anche a adottanti singoli ed alla coppie non coniugate e i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'art 7 1° co L. citata. In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato ma di tutelare e conferire riconoscimento giuridico a situazioni nelle quali un minore (bambino o adolescente) ha già chi si occupa di lui, ovvero situazione nelle quali vi è già un genitore “di fatto”. (sul “valore” dei legami genitoriali di fatto cfr L. 173/2015 e C.Cost. n 225 del 2016).

<p>Adozione cd piena o legittimante disciplinata dal titolo II (artt 6-28) della L. 184/1983 e succ. mod.</p> <p>- è prevista (ex art 7 comma 1°) a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità in seguito all'accertamento dello stato di abbandono (di cui ai successivi articoli 8 e 11).</p>	<p>Adozione in casi particolari disciplinata dal titolo IV ( artt 44-57) L 184/1983</p> <p>- è prevista anche in favore di minori che per i quali non ricorrano le condizioni di cui al comma 1° dell'art 7 (quindi possono essere anche minori non interessati da pronuncia di adottabilità) e devono però rientrare in uno dei casi tassativamente previsti alla lettere da a) e d) dell'art 44 (orfani di entrambi i genitori; orfani e portatori di disabilità certificata ex l. 104/1992; figli del</p>
--	--

<p>- gli aspiranti adottanti devono possedere i seguenti requisiti ex art 6: (I) essere “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni” (II) “essere affettivamente idonei e capaci di educare istruire e mantenere i minori che intendono adottare; (III) l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l’età dell’adottando, salve le deroghe espressamente previste dalla stessa norma.</p> <p>- ha quale effetto che l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (ex art 27 L. 184/1983) ed anche i vincoli di parentela (ex art 74 c.c.) nei confronti dei parenti degli adottanti. Nel contempo cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.</p>	<p>coniuge; impossibilità di affidamento preadottivo.</p> <p>- è consentita oltre che a coniugi anche a persone singole o a coppie non unite in matrimonio, legate al minore adottando da vincolo di parentela anche se lontano, fino al sesto grado, ovvero da un preesistente rapporto stabile e duraturo.</p> <p>- ha effetti più limitati rispetto a quelli dell’adozione legittimante: in particolare non ne consegue per l’adottato la rescissione dei rapporti con la famiglia di origine</p>
--	--

## **Disciplina del procedimento per l’adozione legittimante**

All’adozione legittimante si fa luogo all’esito di un procedimento molto complesso che in realtà è scomponibile in 4 procedimenti a se stanti, anche se collegati ( talora possono anche in parte sovrapporsi) e funzionali ad uno unico scopo finale.

1) Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore (art 8-15)

2) Procedura di abbinamento del minore alla coppia con collocamento provvisorio presso la stessa (art 10 e 22 5°) ;

3) Affidamento preadottivo (art 22- 25);

4) Procedura con cui si fa luogo dell'adozione (art 25-27).

1) Procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono e l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

La finalità del giudizio volto all'accertamento della situazione di abbandono di un minore ed alla susseguente dichiarazione del suo stato di adottabilità è quella di (ri)dare al minore la prospettiva della creazione di un nuovo legame genitoriale e dell'acquisizione della pienezza dei diritti derivanti dallo status di figlio, condizioni che nel sistema normativo vigente sono garantite esclusivamente dall'adozione legittimante. La legge 184/1983, in armonia con le disposizioni del diritto sopranazionale, attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine un carattere prioritario – considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psico-fisico – ma di fronte all'accertamento dell'indisponibilità o dell'incapacità (irreversibile /irrecuperabile) dei genitori ad assumere e svolgere il loro ruolo, l'ordinamento prevede che il legame con la famiglia di origine debba essere tempestivamente reciso, al fine di garantire al minore la possibilità dell'inserimento in una famiglia ai fini dell'adozione. (Cass 11221/2014 rel. Bisogni.)

Il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità è regolato dagli art 8 e ss L. 184/1983 e successive modifiche ed una delle modifiche di carattere processuale introdotte con la riforma di cui alla L. 149/2001 entrata in vigore nel 2007, una delle modifiche apportate dalla citata L 149/2001 è che la procedura non può più essere avviata d'ufficio come era previsto prima, il che ha rafforzato la terzietà del giudice, bensì deve essere instaurata su ricorso del P.M. unico soggetto titolare della legittimazione attiva, ex art 9 comma 2. (la norma recita che il P.M. *assunte informazioni*, chiede con ricorso al T.M. di avviare la procedura, specificandone i motivi), mentre i S.S. benchè non titolati a presentare

direttamente il ricorso sono però sono obbligati a segnalare al PM minorile le situazioni di abbandono dei minori di cui vengano a conoscenza in ragione del loro ufficio pena la commissione del reato di cui all'art 70 che rinvia all' art 328 c.c.<sup>2)</sup>

Di recente la Cassazione (**sent. 19203/2014**) ha affermato che anche il parere espresso dal PM a conclusione di una procedura sulla responsabilità genitoriale (ovvero di un procedimento de potestate ex artt 333 o 330 c.c.) possa assumere la valenza di ricorso, quando sia espressa la chiara volontà di richiedere l'apertura di una procedura di adottabilità.

E' questa una situazione che si verifica molto di frequente nella pratica.

### **Procedimento cd abbreviato per la dichiarazione dello stato di adottabilità (art 11)**

La procedura di adottabilità, tuttora, si svolge in una forma molto snella ("senza eseguire ulteriori accertamenti") e si parla al riguardo di "procedimento abbreviato", nei casi previsti dall'art 11 L. 184/1983, ossia e esemplificando nel caso di neonato che non venga riconosciuto alla nascita dai genitori e nel caso di minore orfano di entrambi i genitori e di cui non risultino parenti che possano occuparsene. In tali casi lo stato di abbandono è evidente e non vi è bisogno di approfondimenti istruttori.

Allorché il PM riceve la notizia della nascita di un bambino i cui genitori biologici non vogliono riconoscere deve assicurarsi che gli stessi siano stati informati del periodo massimo di 2 mesi previsto dal citato art 11 per poter procedere al riconoscimento, termine entro il quale la procedura di adottabilità rimane sospeso. Che i presunti genitori abbiano ricevuto questa informazione dovrà quindi verificarlo anche il T.M. in seguito alla presentazione da parte del PM del ricorso per avviare la procedura di adottabilità.

Capita spesso che la madre che non intende riconoscere il figlio oltre a non fornire informazioni utili per poter risalire al presunto padre, dichiara di rinunciare al suddetto termine di sospensione. Pur avendo questa dichiarazione di volontà della madre un valore orientativo è stato tuttavia chiarito dalla Cassazione che trattasi di un termine non preventivamente rinunciabile, né è soggetto a decadenza ( Cass civ sez I n. 2802/2014 ).

Sull'argomento, va anche rammentato che la Convenzione di Strasburgo del 1967 in materia di adozioni di minori stabilisce che “ **il consenso della**

---

<sup>2</sup> Art 70 L. 184/1983 i PP UU o incarica di pubblico servizio che omettono di riferire al PM M sulle condizioni di ogni minore in situazioni di abbandono do cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio sono puniti a sensi dell'art 328 c.p. [Rifiuto o omissioni di atti d'ufficio, punito sino a due anni di reclusione].

**madre all' adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non potrà essere inferiore a sei settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui a giudizio dell' autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalla conseguenze del parto” (art 5 comma 4° )**

La madre oltre a determinarsi a non riconoscere il figlio può anche esprimere la ulteriore volontà di voler rimanere segreta. La donna che abbia già manifestato questa volontà durante la gravidanza ha diritto all'assistenza sanitaria ed anche psicologica fino al parto e ad essere adeguatamente seguita e supportata in modo specifico anche rispetto a questa scelta che si appresta a fare ed aiutata a prenderne piena consapevolezza, in modo che possa esprimerla nelle migliori condizioni e adeguatamente informata.<sup>3</sup>

Trascorso il suddetto termine dei due mesi senza che si sia fatto luogo al riconoscimento, il T.M., “senza ulteriori accertamenti” con sentenza, dichiara farsi luogo allo stato di adottabilità.

Solitamente, ancora prima della sentenza che decreta lo stato di adottabilità il bambino, con decreto di collocamento provvisorio, è stato già inserito presso una coppia, nonché gli è stato nominato un tutore provvisorio. In seguito alla emissione della sentenza di adottabilità, alla

---

<sup>3</sup> ART 30 dpr 396/2000 (Dichiarazione di nascita) 1. **La dichiarazione di nascita** e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, **rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata.** 2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile e' corredata da **una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalita' della puerpera nonche' le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove e' avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.** 3. Se la puerpera non e' stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non e' neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione puo' contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, e' trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio e' situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticita' della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. 5. La dichiarazione non puo' essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino e' nato morto ovvero se e' morto prima che e' stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuta la nascita. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalita' di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. 7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione e' resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto e' avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. 8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

scadenza dei 2 mesi entro i quali i genitori potrebbero ancora riconoscere il figlio, il collocamento provvisorio del bambino presso la coppia adottante, si trasforma in collocamento a scopo adottivo e, diventata definitiva la sentenza, la procedura traghetta alla fase o sub procedimento dell'affidamento preadottivo disposto (ex art 22 L. 184/1983), con ordinanza, per la durata di un anno, termine che tuttavia si fa decorrere dall'inizio del collocamento provvisorio. Terminato con esito positivo tale periodo, si farà luogo all'adozione.

Da precisarsi che, ai sensi dell'art 11 ul.co., "il riconoscimento è privo di efficacia se interviene dopo la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo". Il riconoscimento è inefficace, ma non è invalido o, detto in altri termini, è valido ma con effetti sospesi e riprenderebbe vigore qualora, a norma dell'art 23, venisse revocato dal T.M. l'affidamento preadottivo. Una volta invece intervenuta la sentenza di adozione, divenuta la stessa definitiva, il riconoscimento diventerà retroattivamente inammissibile e l'eventuale giudizio per la dichiarazione di paternità o di maternità si estingue.

### **Procedimento ordinario per la dichiarazione dello stato di adottabilità**

L'entrata in vigore nel 2007 delle norme processuali della L. 149/2001 ha profondamente modificato l'iter di svolgimento del procedimento di adottabilità, informandolo ai principi del contraddittorio e dell'effettività del diritto di difesa e rendendolo una procedura, sin dall'inizio, di natura contenziosa, seppure sui generis. (Cass. N. 7282/2010 con la riforma è traghettato da processo del giudice a processo delle parti).

La giurisdizionalizzazione del procedimento era un' esigenza da anni molto avvertita dagli operatori del diritto e dalla dottrina, invocando il rispetto di principi fondamentali sia della Carta Costituzionale (soprattutto dopo la riforma dell'art 111 ) che di Convenzioni Internazionali (tra cui in particolare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25.01.1996 ratificata con legge 77/2003).

La riforma entrata in vigore nel 2007 ha eliminato le due fasi nelle quali il procedimento si svolgeva, di cui la prima, a carattere sommario ed urgente rimessa quasi totalmente alla discrezionalità del giudice e la seconda, meramente eventuale di opposizione, di natura contenziosa.

Ora eliminata la doppia fase, il procedimento, con il T.M. in posizione di giudice terzo, assume immediatamente natura contenziosa, come si desume dagli articoli 8, ultimo comma, e 10, comma 2, in base ai quali "*il*

*procedimento di adottabilità deve svolgersi, fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o, in mancanza dei genitori, dei parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore, i quali, assistiti dal difensore possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice”*

Nel rispetto del principio del contraddittorio, non appena ricevuto il ricorso, il Presidente del T.M. come primo atto, procede a formalizzare **l’apertura del procedimento e a darne avviso – come recita il citato art 10 comma 2- i genitori, o in loro mancanza i suddetti altri parenti.** Con lo stesso primo atto inoltre:

- Sono disposti, tramite i Servizi Sociali o gli organi di pubblica sicurezza, ovvero avvalendosi di entrambi, **più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche del minore e sull’ambiente in cui ha vissuto al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono.** Ed anche di queste indagini delegate ai SS le parti ne hanno pertanto comunicazione prima che vengano svolte.
  
- **I genitori o in loro mancanza i suddetti altri parenti** (sempre se emersi in base alle indagini socio-famigliari esperite preliminarmente alla presentazione del ricorso ( i cui atti sono trasmessi dal PM unitamente al ricorso) **vengono invitati a nominare un difensore ed informati della nomina di un difensore di ufficio per il caso in cui non vi provvedano<sup>4</sup>.**

---

<sup>4</sup> La norma che prevede la difesa di ufficio dei genitori e degli altri parenti indicati dalla legge costituisce una novità assoluta nel sistema processuale civile e, come tale, avrebbe richiesto una specifica disciplina di attuazione che, a tutt’oggi, il legislatore ha invano promesso di introdurre. Ci si domanda se il difensore nominato d’ufficio possa validamente ed efficacemente svolgere l’attività difensiva compreso anche costituirsi in giudizio con comparsa di costituzione formulando le conclusioni nel merito anche ove non abbia ricevuto la procura alle lite (il mandato professionale difensivo) dalla parte rappresentata. Per giungere a questa conclusione si dovrebbe ritenere che la nomina di ufficio costituirebbe un equipollente della procura alle lite da parte del rappresentato. In realtà – come è stato chiarito da una pronuncia della C.A. Milano del 2012 (6/2012 inedita) - facendo riferimento ai principi generali in materia di difesa tecnica nel processo civile di cui agli articoli 83 e 84 cpc, la risposta sembra che debba essere negativa: il difensore per esercitare i suoi poteri deve essere munito di procura, in mancanza della quale gli atti difensivi da lui compiuti sono nulli. Nella attuale situazione di totale carenza di normativa speciale, si deve inoltre escludere che si



- Anche se non è espressamente previsto dalla norma, generalmente molti T.M. procedono, con lo stesso atto, anche alla **nomina del curatore speciale del minore** (a meno che non gli sia stata già nominato un tutore) al quale competerà poi nominare un difensore. Altri T.M. (posizione minoritaria) nominano invece direttamente il difensore d'ufficio del minore. Si tratta di due diverse soluzioni attraverso le quali si vuole in ogni caso assicurare che il minore, in quanto lui stesso parte non soltanto sostanziale ma anche processuale, distinta ed autonoma da quella dei genitori, possa esercitare nel giudizio appena avviato tutti i diritti. In quanto incapace di agire, il minore, secondo le regole generali, esercita i propri diritti attraverso un rappresentante legale, ovvero nelle situazioni normali, attraverso i genitori. Data però la materia del contendere propria del procedimento di adottabilità, la Cassazione, già con pronunce molto importanti emesse nel 2010 (n. **3804** e la n. **3805** nonché la n. **7281** e **7282** ed ancora la n. **12290** del **2010**) - le stesse che hanno chiarito che il minore è parte a tutti gli effetti, anzi vieppiù parte principale del procedimento de quo - ha evidenziato che *il conflitto è ravvisabile in re ipsa nel rapporto del minore coi genitori, per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, essendo i genitori portatori di un interesse personale ad un esito della lite eventualmente diverso da quello vantaggioso per il minore*. Con la conseguenza che, a meno che il minore non abbia già un tutore gli andrà

---

possano applicare in via analogica le regole della difesa di ufficio nel processo penale, per la natura sostanzialmente diversa dei due procedimenti, penale e civile. Si aggiunga che nessuna norma a partire dall'art 24 Cost. obbliga una parte a partecipare ad un procedimento di natura civile o di volontaria giurisdizione, neppure se convenuta in giudizio. E se la parte non vuole stare in giudizio, non vi è ragione per cui vi debba rimanere il difensore nominato, ma privo di mandato. Tanto più ciò deve essere ritenuto vero e corretto tenuto conto delle conseguenze che ai sensi dell'art 15 discendono ex sé dalla mancata comparizione senza giustificato motivo della parti: ovvero la pronuncia di adottabilità. In buona sostanza, la nomina del difensore da parte del giudice assolve principalmente alla funzione di agevolare la parte costituenda nell'individuazione di un avvocato professionalmente specializzato in materia minorile, che possa aiutarlo, sin dall'inizio a comprendere il senso della procedura e a decidere se costituirsi o meno. Tuttavia solo il conferimento della procura alle liti consentirà al difensore di esercitare tutti i suoi poteri, quindi di costituirsi e di concludere anche nel merito. In assenza di procura invece al più si può ritenere che il difensore di ufficio possa esercitare lo ius postulandi, compiendo e ricevendo gli atti del processo che non sono espressamente riservati alla parte rappresentata ai sensi dell'art 84 cpc, quindi potrà verificare la regolarità formale del procedimento stesso, ed entro questi limiti esplica un'attività difensiva, non potendo però rassegnare conclusioni nel merito, al riguardo dovrà rimettersi alle decisioni dell'autorità giudicante.

nominato un curatore speciale “*soggetto a cui compete – recitano le suddette pronunce della Cassazione- la nomina del difensore tecnico*”. Si confronti sullo stesso argomento anche la recente Sez 6 -1 Sentenza **11782 08.06.2016**: “*ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, come novellati dalla l. 14972001, il procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità, deve svolgersi, fin dall’inizio, con l’assistenza legale del minore il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetto cui compete la nomina del difensore tecnico. **Ne deriva, in caso di omessa nomina di quest’ultimo cui non segua la designazione di un difensore d’ufficio, la nullità del procedimento "de quo", non avendo potuto il minore esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del giudice di merito.***”

- La prassi del T.M. Firenze cumula nello stesso atto presidenziale (che ha la forma di un decreto) con cui si avvisano le parti dell’avvio della procedura, si nominano il difensore d’ufficio ai genitori ed il curatore speciale al minore ecc, anche **la comparizione ad un’apposita udienza in T.M. delle parti e dei loro difensori**. Le notifiche vengono fatte nel rispetto delle norme del codice di rito per i normali processi contenziosi, quindi nel caso di irreperibilità dei genitori o degli altri parenti, ex art 140 e 143 cpc (cui fa espresso rinvio l’art 13). Detta udienza va fissata nel rispetto di *un congruo termine* (Prassi del T.M. generalmente 90 giorni che è un tempo congruo anche per consentire l’espletamento degli accertamenti delegati ai S.S.) alla stessa udienza vengono inoltre citati, quali informatori da escutere alla presenza e nel contraddittorio delle parti, gli operatori dei S.S. e Specialistici (Ufsmia, PSI consultorio, NPI, referenti della struttura collocataria). Trattasi di udienza che dal T.M. fiorentino **viene fissata in composizione**

**collegiale e non dinanzi soltanto al Presidente o ad un suo delegato.** Seppure l'art 12 lo consentirebbe, la soluzione per cui opta anche il T.M. Firenze è tuttavia maggiormente rispettosa della giurisdizionalizzazione della procedura e del principio del contraddittorio.

### **Partecipazione delle parti agli accertamenti istruttori.**

Il problema cruciale di tutte le procedure minorili ed in particolare di quelle di adottabilità è sempre stato quello della partecipazione dei genitori e dei loro difensori all'attività dei servizi psico sociali incaricati dal T.M. di verificare-valutare le condizioni di vita del minore e, al tempo stesso, di attivare interventi di controllo e sostegno per rendere tali condizioni più accettabili.

Abbiamo già richiamato la disposizione normativa (di cui all'art 10/2° co) secondo cui *i genitori o, in mancanza dei genitori, i parenti entro il IV grado che abbiano rapporti significativi con il minore, assistiti dal difensore possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice*"

Orbene, come è stato chiarito dalla Cassazione, anche in questo caso già con una prima importante pronuncia del 2010 della I sez (n.7282/2010) " In tema di adozione, l'art.10, comma secondo, della legge 4 maggio 1983, n.184, come novellato dalla legge 28 marzo 2001, n.149, che stabilisce la facoltà per i genitori e, in mancanza, per i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore di "**partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale**", **deve essere interpretato in coerenza con la finalità della novella di traghettare il processo di adozione da processo del giudice in un processo delle parti**, nel senso che: a) *ai difensori delle parti va data preventiva comunicazione di qualsiasi accertamento disposto dal giudice;* b) *le parti possono intervenire alla sua assunzione personalmente e a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori;* c) *le parti devono essere poste in grado di conoscerne comunque le risultanze, nonchè di dedurre in ordine ad esso e di presentare le proprie difese.*" Tuttavia, sempre secondo la stessa pronuncia, vi sono anche due limiti di cui tener conto, che in parte

circoscrivono i suddetti principi generali: *il limite di non ingerenza sulle modalità di svolgimento dell'attività amministrativa devoluta agli operatori psico sociali, la quale non può che svolgersi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che la riguardano* (in primis la legge 240/1990, con la possibilità di escludere i difensori dai colloqui coi genitori e con gli affidatari del minore ); il limite di dover escludere a priori dalla categoria degli atti ai quali le parti hanno diritto di prendere parte, nei sensi appena precisati incluso il cennato primo limite, delle relazioni periodiche dei Servizi, di aggiornamento sulle condizioni del minore in seguito ai provvedimenti emessi in sua tutela e protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art 10 (per esempio mediante collocamento provvisorio presso una famiglia o in una struttura), in quanto da tali relazioni non se ne evincono elementi in base ai quali stabilire se sussiste o meno lo stato di abbandono, thema probandum centrale del giudizio de quo.

**La conseguenza per l'atto di indagine acquisito senza rispettare le forme descritte, è l'inutilizzabilità dell'atto stesso, sempre che sia dimostrato dalla parte lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l'influenza determinante sulla decisione.**

Sullo stesso argomento, molto chiara appare anche Sez. 1, ***Sentenza n. [23976](#) del 24/11/2015*** secondo cui “ *Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, il principio del contraddittorio trova piena applicazione, pur esplicandosi con modalità diverse; invero, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all'autorità giudiziaria delle condizioni psico-fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, di estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti, ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto dell'art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo.*

In buona sostanza, **in relazione a questa categoria di atti, il contraddittorio può essere recuperato in sede processuale tramite la successiva audizione degli operatori che consente invero alle parti di esercitare il diritto di difesa, contestando le conclusioni dei servizi e facendo emergere le eventuale inadeguatezze dell'attività svolta. In presenza di dubbi il giudice d'iniziativa o su istanza o sollecitazione di**

**parte potrà avvalersi di una CTU in cui il contraddittorio è pienamente garantito.**

## **ASCOLTO DEL MINORE.**

Il diritto delle parti (genitori e parenti) di partecipare agli accertamenti svolti in sede istruttoria non si estende all'audizione del minore, *“non rappresentando – nell'ambito della procedura di adottabilità- una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato. (Sez. 1, **Sentenza n. 7282** del 26/03/2010).”*

A sancire l'obbligo dell'ascolto del minore prima ancora che la legislazione interna sono state le convenzioni internazionali, quali soprattutto la Convenzione dell'ONU del 1989 (art 12) e la Convenzione Europea di Strasburgo del 1996, sui diritti del fanciullo (art 3<sup>5</sup>).

## **Obbligo di convocazione dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria, a pena di nullità (L. 173/2015)**

Art 5 1° co, ul. P.te: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

## **Modalità riservate della relativa audizione.**

---

<sup>5</sup> Ad un fanciullo avente sufficiente capacità di comprensione, in caso di procedure che lo riguardano sono garantiti i seguenti diritti di cui egli stesso può chiedere il riconoscimento 1. ricevere tutte le informazioni pertinenti 2 essere consultato ed esprimere la propria opinione; 3 essere informato sulle possibili conseguenze dell'attuazione dei suoi desideri e sulle possibili conseguenze di ogni decisione

Gli affidatari non sono parti del procedimento, nel senso che non sono titolari di un diritto in conflitto con l'oggetto del giudizio, ma di un mero interesse a non vedere pregiudicata la loro aspettativa all'adozione, purchè in presenza dei requisiti di cui all'art 6 (coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni ecc) (**Cass civ Sez I 21.05.2014 n. 11221**) : *nel procedimento diretto all'accertamento dello stato di abbandono l'affidatario non è titolare di un proprio diritto in conflitto con l'oggetto di tale giudizio, ma di un mero interesse a non vedere pregiudicata la sua aspettativa all'adozione. Ne consegue che sebbene possa spiegare intervento adesivo dipendente non è legittimato a proporre impugnazione, la cui tito ai sensi dell'art 17*

Art 10 3 e 4 comma : in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo il T.M. può adottare ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compreso collocamento temporaneo presso una famiglia (cd affidamento a rischio giuridico) o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.  
Artt 15 e 16 epilogo:

A conclusione delle indagini, degli accertamenti e delle audizioni previste, raccolte le conclusioni del PM e delle parti private costituite:  
si pronuncerà sentenza di farsi luogo ovvero non farsi luogo alla dichiarazione di adottabilità del minore con conseguenti ulteriori effetti.

**Dispositivo tipico di sentenza ex art 15** “Il Tribunale definitivamente pronunciando, visti gli artt. 8, 10 3° co. 12 e 15 L. 4.5.83 n. 184,

**Dichiara lo stato di adottabilità del minore XXX**

**Sospende la responsabilità genitoriale (ex art 19)**

Conferma l'affidamento del minore al Servizio sociale di XXX, perché curi il mantenimento del suo collocamento provvisorio nell'attuale struttura, in attesa del reperimento del nucleo familiare a scopo adottivo, da individuare a cura del settore adozioni di questo T.M..

**Nomina tutore provvisorio** del minore il Responsabile del servizio sociale del Comune di XXX “  
Efficacia immediata”

In caso di rigetto del ricorso del PM., con la sentenza con la quale ex art 16, si dichiara di non far luogo alla dichiarazione di adottabilità, il T.M. può adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore, ai sensi degli art 330 e ss c.c.

“Il Tribunale definitivamente pronunciando, visti gli artt. 8, 10 3° co. 12 e 16 L. 4.5.83 n. 184,  
Dichiara CHE NON è LUOGO A PROVVEDERE SULLo stato di adottabilità del minore XXX

*Ai sensi dell'art 330 c.c. dichiara la madre e/o il padre decaduti dalla responsabilità genitoriale....conferma il collocamento ecc"*

Entrambe le sentenze ex art 15 o 16 vengono notificate per esteso a PM genitori, parenti, tutore e curatore speciale

**ART 17 IMPUGNAZIONI:**

**GLI AFFIDATARI** sono privi di una legittimazione autonoma.

**Cass civ Sez I 21.05.2014 n. 11221:** *nel procedimento diretto all'accertamento dello stato di abbandono l'affidatario non è titolare di un proprio diritto in conflitto con l'oggetto di tale giudizio, ma di un mero interesse a non vedere pregiudicata la sua aspettativa all'adozione. Ne consegue che sebbene possa spiegare intervento adesivo dipendente non è legittimato a proporre impugnazione, la cui titolarità spetta ai sensi dell'art 17, al PM ai soggetti che compongono il nucleo familiare del minore ed a quelli che provvedono istituzionalmente alla cura dei suoi interessi quali il tutore ed il curatore, portatori di una posizione processuale autonoma, e al PM.*

Art 21 revoca dello stato di adottabilità (di ufficio, di istanza del PM , dei genitori, del tutore) se dopo la sentenza ex art 15 vengono a cessare le condizioni di cui all'art 8 e sempre che la revoca risponda all'interesse del minore. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo lo stato di adottabilità non può essere più revocato. (in applicazione del principio favor minoris). Benché non espressamente sancito, si propende per la forma di sentenza anche del provvedimento ex art 21 – per uniformità con la forma della pronuncia dello stato di adottabilità - reclamabile in appello e ricorribile in cassazione, a sensi dell'art 111 cost.

Sez. 1, **Sentenza n. 17974** del 11/09/2015 (Rv. 636512 - 01)

**Presidente: Forte F. Estensore: Lamorgese**

**AP. Relatore: Lamorgese**

**AP. P.M. Sorrentino F. (Conf.)**

*A.M. (Parenti Luigi ed altra) contro L.L. ed altri (Cardillo Giuseppe)*

(Dichiara inammissibile, App. Firenze, 04/07/2014)

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 221 ATTIVA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE -  
LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - Soggetto estraneo al  
pregresso grado di giudizio - Legittimazione all'impugnazione - Esclusione -  
Deduzione dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale -  
Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

La legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il tutore della minore che non ha assunto la qualità di parte nel giudizio di appello non era legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di adottabilità).

#### Procedura di abbinamento

S'intende quella fase che intercorre tra la decisione del T.M. dell'abbinamento tra coppia e minore e la emissione della sentenza definitiva di adozione

Si può dividere in due periodi o fasi, precedente e successiva alla definitività della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore  
Prima fase (affidamento a rischio giuridico):

Scelta della coppia: art 22 comma 5 (il TM [in composizione collegiale]sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella *maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del minore. Il TM deve informare i richiedenti sui fatti rilevanti relativi al minore emersi dalla indagini ( comma 7 art 22)*). Se la coppia accetta si emette il decreto di collocamento provvisorio presso gli affidatari che avranno i poteri di cui all'art 5 L. 184/1983 . Il bambino per ragioni di segretezza ha residenza presso il tutore.

Seconda fase: non sussiste più il rischio giuridico.

Il TM pronuncia ordinanza di affidamento preadottivo, sentiti il PM, gli ascendenti, l'adottante [che se maggiore di anni 14 deve prestare consenso, se maggiore di anni 12 deve comunque essere sentito e può essere sentito anche se più piccolo, compatibilmente con la sua capacità di discernimento] ed acquisite le relazioni di aggiornamento dei SS, omessa ogni altra formalità.



Art 23 revoca dell' affidamento preadottivo ( ma anche a fortiori del affidamento/collocamento provvisorio) per accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili, con conseguente adozione degli opportuni provvedimenti nell'interesse del minore di cui all'art 10. Si applicano gli art 330 e ss c.c.

Art 24 reclamabilità in CA del provvedimento di cui all'art 23.

*Sez. 1, Sentenza n. [1502](#) del 06/02/1993*: Il procedimento con cui il tribunale per i minorenni, revoca, a norma degli artt. 10, 23 e 24 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il decreto di affidamento di minore, tanto temporaneo quanto preadottivo, è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., afferendo al diritto del minore di crescere in un ambiente materialmente e moralmente sano. Tale provvedimento deve essere informato alla esclusiva tutela del detto interesse del minore, cioè della sua salute psichico-fisica, svolgendo una penetrante indagine sulla idoneità mostrata in concreto dai coniugi affidatari nell'allevarlo ed educarlo, nonché sulla necessità di esporlo ai rischi sempre connessi ad un mutamento improvviso di ambiente e di rapporti personali (nel caso di specie la Corte, nel formulare il principio sopra esposto, ha cassato il decreto della Corte di Appello confermativo della decisione del Tribunale per i minorenni che aveva rimosso la U.S.L. dalla tutela sul minore valutando esclusivamente il comportamento di detto organo, al quale veniva addebitato di aver omesso di informare il Tribunale sui precedenti di tossicodipendente di uno dei coniugi affidatari).

*CONTRA Sez. 1, Sentenza n. [6101](#) del 27/04/2001* È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che in sede di reclamo conferma la revoca dell'affidamento preadottivo del minore disposto dal Tribunale per i Minorenni, trattandosi di provvedimento che non statuisce in materia di diritti soggettivi risolvendo un conflitto di interessi tra parti contrapposte, ma è diretto esclusivamente alla tutela del minore.

Art. 1 L. 173/2015

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

**«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.**

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita'

delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

Capo IV (art 25- 28) Della dichiarazione di adozione.

Art 25: decorso un anno dall'affidamento preadottivo, sentiti i coniugi adottanti, gli eventuali discendenti ultadodicenni, l'adottando ultra dodicenne, il PM ed il tutore, senza altra formalità di procedura il TM emette sentenza in camera di consiglio decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.

Notifica per esteso a PM tutore e adottanti. Comunicata all'ufficiale dello Stato civile perché sia annotata a margine dell'atto di nascita (26 comma 4°).

Ai sensi dell'art 27 per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. Cessano i rapporti con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e acquisisce rapporti di parentela con i parenti dei suoi nuovi genitori. La responsabilità genitoriale dei genitori biologici che era stata sospesa con la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità viene ora estinta.

Ai sensi dell'art 28 comma 2 qualunque attestazione dello stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi riferimento della paternità e maternità del minore e dell'annotazione ex art 26 comma 4.

Ai sensi dell'art 28 comma 3, l'ufficiale dello stato civile e dell'anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato autorità o pubblico ufficio devono rifiutarsi di fornire notizie informazioni certificazioni estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salva autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

Adozione in casi particolari : vedi varie lettere dell'art 44.

Procedura: semplificata rispetto a quella dell'adozione ordinaria volta a verificare se tra il minore e l'adottante o gli adottanti si possa stabilire un rapporto genitoriale solido. [di fatto spesso vi è di già e si tratta di verificare se meriti di essere suggellato definitivamente con il riconoscimento giuridico che otterrà per effetto dell'adozione]. Non occorre accertare lo stato di abbandono del minore, non si confrontano varie coppie disponibili all'adozione, non è previsto un periodo di affidamento preadottivo. E' un'adozione basata sui consensi (o assensi): dell'adottante, dell'adottando ultra14enne, del rappresentante legale del minore, quindi dei genitori o se decaduti del tutore. Tuttavia l'intervento del rappresentante legale, in seguito alla pronuncia di incostituzionalità con sentenza C.Cost. del 1988/182, va inteso come mero parere non vincolante. I genitori, anche se decaduti sono chiamati ad esprimere il loro assenso (non vincolante).

Il dissenso del coniuge convivente dell'adottando esclude la possibilità dell'adozione.

Primario e preminente parametro di valutazione, ai sensi dell'art 57 è che l'adozione richiesta realizzi il preminente interesse del minore.

Per effetto dell'adozione l'adottato diventa figlio dell'adottante che ne assume la responsabilità genitoriale quindi il diritto dovere di educarlo istruirlo mantenerlo. Non cessano i rapporti con la famiglia di origine.

Non si costituiscono rapporti di parentela coi famigliari dell'adottante ( o forse sì a seconda dell'interpretazione che voglia darsi all'attuale tenore normativo dell' art 74 c.c. dopo la modifica con la L. 154/2013)

L'adozione mite nell' ipotesi di cui all'art 44 lett d), in base alla evoluzione giurisprudenziale, si ritiene che possa trovare applicazione in relazione non soltanto ai casi di constatata impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo, ma anche ai casi di "impossibilità giuridica di affidamento preadottivo". Ossia in relazione a minore non dichiarato, né dichiarabile, adottabile in quanto non in stato di abbandono, sussistendo un genitore biologico o altra figura primaria di riferimento che ne ha cura. La norma, così interpretata, trova applicazione in relazione ai casi di accertato interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto già instauratosi con una figura genitoriale cd sociale (es: affidatario persona singola, coppia affidataria, convivente del genitore

biologico, nell'ambito di coppie (in convivenza di fatto o uniti civilmente), etero-sessuali e dello stesso sesso.